

Studio Legale Vuolo
via Romualdo II Guarna, 20 - Salerno

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorso per Valeria **CAPUTO** (CPTVLR00R45H096E) rappr.ta e difesa g. m. in calce dagli avv.ti Luigi **VUOLO** (VLULGU61R16H703Y - avvocatoluigivuolo@legalmail.it - 0892581112) e Angela **STORNAIUOLO** (STRNGL92D51F912P - angela.stornaiuolo@pec.it - FAX 0892581112) presso i cui indirizzi PEC è elett.te dom.ta

- per l'annullamento, previa sospensione: della nota prot. n. 2023-URM1SAM-0136021 del 27.12.2023 in una al verbale riesame domanda candidata Caputo Valeria (matricola 2068460) della Commissione per la selezione delle domande ai sensi dell'avviso per posti liberi per anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia; di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente; **- nonché per l'esatta esecuzione** della sentenza del TAR per il Lazio, Roma, III, n. 17238/2023; **- per il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'immatricolazione** al IV anno, anche in soprannumero.

F a t t o

La vicenda è già ampiamente nota a codesto Ecc.mo Collegio, vale in questa sede ripercorrerne brevemente i tratti salienti.

La ricorrente impugnava la graduatoria, relativa agli esiti delle istanze di trasferimento per anni successivi al I, pubblicata dall'Università La Sapienza il 12.10.2022, per l'erronea valutazione del suo curriculum studiorum.

All'esito della CC dell'11.1.2023 il Collegio, giusta ordinanza n. 770/2023, disponeva *“il riesame della posizione di parte ricorrente in uno con il completamento delle predette operazioni di verifica, entro il termine di giorni 20 (venti) decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notifica”*.

Sta di fatto che in data 30.1.2023, all'esito dell'attività di riesame, l'Amministrazione pubblicava una nuova graduatoria, integralmente sostitutiva della precedente, laddove la ricorrente risultava collocata alla posizione n. 79 con il 75% di esami (15/20) e 122 CFU.

Pertanto nella CC dell'8.2.2023, alla luce della sopravvenuta graduatoria ed in considerazione della evidente necessità di acquisire la documentazione prodromica a quest'ultima, si formulava espressa istanza istruttoria, sicché il Collegio, giusta ordinanza n. 943/2023, disponeva nei seguenti termini ***“Rilevata la necessità di acquisire, anche in ragione delle esigenze rappresentate da parte ricorrente e recepite nel verbale d'udienza, la scheda di valutazione della par-***

te ricorrente, gli atti relativi alla composizione, così come integrata, della Commissione valutatrice, nonché il verbale delle operazioni di riesame del 19 gennaio 2023 citato nel predetto Decreto Rettorale; Ritenuto, di assegnare all'amministrazione per la produzione in giudizio della predetta documentazione il termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notifica e rinviava alla CC dell'8.3.2023.

Notificata l'ordinanza n. 943/2023 il 15.2.2023, l'incombente istruttorio veniva evaso (e solo parzialmente giacché non veniva depositata la scheda di valutazione della ricorrente) il 2.3.2023.

Di talchè venivano proposti motivi aggiunti avverso la nuova graduatoria, accolti con la sentenza **n. 17238/2023** con cui codesto Ecc.mo Tribunale testualmente delibava *“Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ritiene che **il primo motivo** sia meritevole di favorevole considerazione, in particolare quanto al profilo concernente **il lamentato difetto di motivazione relativamente al mancato riconoscimento di parte degli esami e dei relativi CFU**. 16. Risulta dalla documentazione agli atti che la Commissione esaminatrice, con le Linee operative dettate per la (ri)valutazione delle istanze di cui al*

verbale del 19.1.2023, ha espressamente chiarito, in ordine alla tipologia e agli esami considerati ai fini della determinazione dei punteggi, che “vengono considerati esclusivamente gli esami obbligatori certificati dall'università di provenienza (indicata dal candidato nel modulo di domanda “Allegato 1”), escluse le idoneità”. 17. Parte attrice deduce, altresì, che l'Amministrazione ha ribadito che “... la graduatoria riporta per ogni candidato, nella riga corrispondente, la valutazione della relativa carriera per ognuno dei criteri indicati nel bando [...] tali indicazioni costituiscono pertanto la scheda di ogni ricorrente”. E, in effetti, dal verbale relativo all'attività di riesame si desume che tutte le valutazioni condotte dalla commissione in ordine alla carriera studentesca si compendiano in un foglio excel che non risulta recare dettagli maggiori rispetto a quanto riportato in graduatoria. 18. **Orbene, dal confronto tra la referenza accademica della ricorrente e la graduatoria di riesame non si evince il criterio in base al quale la commissione ha valutato, alla luce dei criteri riportati nell'avviso, la carriera universitaria della ricorrente. La referenza accademica riporta, infatti, l'avvenuto superamento di 22 esami sui 23 sostenuti, mentre l'Università ha riconosciuto soltanto 15 esami su 20 complessivi, senza che sia dato comprendere la ratio della decurtazione così operata.** 19. In proposito, è

sufficiente ricordare che recentemente la Sezione ha precisato, quanto alla materia in esame, che “la mera indicazione in seno alla graduatoria di merito del risultato della valutazione condotta con riguardo a ciascuno dei parametri previsti dal bando della procedura (ex art. 5 dell’avviso pubblico) non possa ritenersi di per sé sufficiente a rendere evidente, anche in forma sintetica, il sotteso collegamento posto tra l’esito del giudizio reso dalla Commissione e l’oggetto della valutazione, ove riconducibile nello specifico ad elementi di carattere qualitativo sottesi, in particolare, al riconoscimento dei maturati crediti formativi universitari (CFU) nonché alla congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per i quali si sono sostenuti gli esami nel corso di laurea e/o nell’Ateneo di provenienza (cfr. i punti 10 e 11 del menzionato art. 5 del bando), ai quali risulta evidentemente correlata un’attività valutativa configurabile in termini di apprezzamento tecnico-discrezionale” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 14128 del 22 settembre 2023). **Analoghe considerazioni possono estendersi, per quel che rileva nel caso di specie, all’applicazione del criterio valutativo fissato al punto 9 dell’art. 5 dell’Avviso.** 20. L’Università dovrà, pertanto, procedere al riesame della posizione della ricorrente, riesame che, questa volta, dovrà necessariamente recare una **puntuale motivazione** ed essere specificamente ver-

balizzato, in modo che sia esternato e conoscibile l'iter valutativo della commissione esaminatrice”.

La prefata sentenza veniva notificata all'Università, per gli adempimenti consequenziali, in data 20.11.2023.

In considerazione del lungo iter processuale e della legittima aspettativa di concludere il percorso di studi nel paese di appartenenza, la ricorrente con nota PEC del 1.12.2023 invitava l'Amministrazione a disporre nel più ristretto tempo possibile l'opportuna attività al fine di consentire l'immatricolazione.

Attesa l'assoluta inerzia dell'Amministrazione, notificava un nuovo atto di invito e diffida in data 15.12.2023.

Sta di fatto che, con la nota impugnata, l'Università finalmente trasmetteva le risultanze della rivalutazione, di cui al “*Verbale riesame domanda candidata Caputo Valeria (matricola 2068460)*” con cui la Commissione “*conferma quindi la precedente valutazione e la posizione della candidata Valeria Caputo nelle graduatorie pubblicate*”.

Tale valutazione è palesemente elusiva del giudicato di cui alla sentenza n. 17238/2023, in quanto macroscopicamente illegittima per i seguenti

m o t i v i

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR PER IL LAZIO ROMA, III, 20.11.2023 N. 17238,

DELL'ART. 3 D.M. MUR 16.3.2007, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 14 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

1.1) Il verbale di riesame impugnato muove da un presupposto erroneo e contiene, come si dirà infra, più di una inesattezza.

In primis, come censurato con i precedenti gravami - e come esattamente rilevato in sentenza sub. punto 18) - la ricorrente ha presentato una Referenza accademica di **132 cfu** con la quasi **totalità** degli esami del proprio anno di corso (III) superati **(22/23)**.

Di talchè appare palesemente illogico che la Commissione, abbia inteso, in evidente antinomia col bando, considerare sostenibili e, dunque, “*al denominatore*” solo 20 esami, piuttosto che - come incontroverso - 23!

Il piano di studi presentato dalla candidata Valeria Caputo prevede i seguenti esami obbligatori sostenibili nel I anno, II anno e III anno:

1. Citologia - Istologia (6 CFU)
2. Fisica (6 CFU)
3. Chimica (6 CFU)
4. Biologia (7 CFU)
5. Lingua Latina con terminologia medica (4,5 CFU)
6. Anatomia (16 CFU)
7. Biofisica (6 CFU)
8. Sport (4 CFU)
9. Fisiologia (11 CFU)
10. Biochimica (10,5 CFU)
11. Medicina sociale ed etica medica (9 CFU)
12. Microbiologia (10,5 CFU)
13. Genetica medica (4 CFU)
14. Fisiologia patologica (6 CFU)
15. Chirurgia generale operativa (9 CFU)
16. Propedeuticità malattie interne (12,5 CFU)
17. Igiene, Ecologia e Malattie professionali (9 CFU)
18. Radiografia Radiologia (6 CFU)
19. Medicina dei disastri (2,5 CFU)
20. Malattie delle orecchie, naso e gola (4 CFU).

Gli esami obbligatori sostenibili pertanto dalla candidata Valeria Caputo nei primi tre anni di corso sono stati considerati per un massimo di n.ro 20 (denominatore).

Come documentato, infatti, l'art. 5, punto 9), del bando prevede: *“A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale **di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza**”.*

Il tenore della disposizione dell'avviso **non** lascia spazio all'interpretazione.

L'Università di provenienza le ha, infatti, certificato il superamento di 22/23 esami.

L'illogicità dell'agere della Commissione è confermato dal successivo elenco:

La candidata Valeria Caputo ha presentato la certificazione degli esami sostenuti con profitto, debitamente tradotto e certificato da Ambasciata, con i seguenti esami sostenuti:

1. Citologia, istologia generale ed embriologia umana (6 CFU)
2. Fisica (6 CFU)
3. Biologia umana (7 CFU)
4. Lingua latina con termini medici (4,5 CFU)
5. Biofisica (6 CFU)
6. Anatomia ed istologia umana (16 CFU)
7. Fisiologia umana (11 CFU)
8. Biochimica (10,5 CFU)
9. Medicina sociale (6,5 CFU)
10. Etica medica (2,5 CFU)
11. Microbiologia (10,5 CFU)
12. Fisiologia patologica (6 CFU)
13. Cultura fisica e sport (4 CFU)
14. Statistica medica (1,5 CFU)
15. Psicologia medica (1,5 CFU)
16. Informatica medica (1,5 CFU)
17. Istruzione nelle capacità comunicative (1,5 CFU)
18. Propedeutica delle malattie chirurgiche (9 CFU)
19. Propedeutica delle malattie interne (12,5 CFU)
20. Lingua Bulgara I parte (2 CFU)
21. Lingua Bulgara II parte (2 CFU)

4/6

-
22. Genetica medica (4 CFU)

Come evidente, dunque, vengono correttamente riportati **22 esami sostenuti**.

Di talchè appare del tutto inverosimile che siano 20 gli esami previsti dal piano studi di provenienza e poi che la ricorrente abbia proficuamente sostenuto 22 esami!

Va da sé che è macroscopicamente erroneo e fuorviante il dato iniziale da cui muove la valutazione della Commissione, giacché avendo riconosciuto proficuamente sostenuti 22 esami, quantomeno ce n'erano 22 sostenibili.

Insomma, è del tutto evidente l'errore di avere riconosciuto solo 20 esami del piano di studi di provenienza.

Il dato è aritmetico e non necessita di ulteriori chiarimenti.

1.2 Né, tantomeno, siffatta valutazione può considerarsi alla stregua di “*un’attività valutativa configurabile in termini di apprezzamento tecnico-discrezionale*”, giacché trattasi, appunto, di un mero dato di fatto (trattandosi di esami **già** certificati dall’Ateneo di provenienza).

Tanto è quanto basta per l’ammissione della ricorrente.

E solo alla ipotetica “*parità di condizioni*” - che qui non rileva - che subentra un’attività (prevista dai successivi articoli del bando) di discrezionalità tecnica.

1.2 Ma vi è di più.

Il prefato verbale, sub pag. 5, recita testualmente “*La Commissione nota che non c’è corrispondenza nella terminologia degli esami tra piano di studi presentato e certificazione degli esami sostenuti. La Commissione procede quindi a valutare gli esami sostenuti dalla candidata considerando gli esami obbligatori previsti dal piano di studi presentato dalla candidata*”.

Tale asserzione è assolutamente erronea e fuorviante.

Nella tabella “riepilogativa” vengono erroneamente riportati esami **NON** previsti per l’anno d’iscrizione nel Corso di provenienza e, dunque, non computabili quali “esami attesi”, nella specie:

- Igiene, Ecologia e Malattie Infettive Professionali;

- Radiografia radiologia;
- Medicina dei disastri;
- Malattie delle orecchie, naso e gola.

Tali esami, infatti, come evincibile per tabulas, non sono riferibili all'anno in corso.

1.3 Ma vi è ancora di più.

In palese contrasto col bando, non sono stati considerati - in assenza di qualsivoglia motivazione, ancorché prevista come di carattere puntuale (come statuito nella sentenza) - i seguenti

esami sostenuti:

1. Statistica medica;
2. Psicologia medica;
3. Informatica medica;
4. Istruzione nelle capacità comunicative;
5. Lingua bulgara I parte;
6. Lingua bulgara II parte.

Di talchè appare evidente che gli atti gravati siano palesemente **elusivi** del *dictum* della sentenza intervenuta tra le parti secondo cui testualmente *“L’Università dovrà, pertanto, procedere al riesame della posizione della ricorrente, riesame che, questa volta, dovrà necessariamente recare **una puntuale motivazione ed essere specificamente verbalizzato, in modo che sia esternato e conoscibile l’iter valutativo della***

commissione esaminatrice” (cfr.: in termini).

1.4 L’omessa valutazione degli esami certificati dall’Università di provenienza è in palese contrasto oltre che con i principi generali che governano l’attività amministrativa anche con le precipue disposizioni ex D.M. MUR 16.3.2007 che, all’art. 3, per i casi di trasferimento da un corso di laurea ad un altro, prevede che *“Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato”*.

Nella specie l’adeguata motivazione **non** è intervenuta, atteso che il verbale di valutazione non è corredato da alcuna informazione, in modo che sia renda intelligibile l’iter valutativo, giusta sentenza di codesto TAR n. 17238/2023.

In altri termini dal verbale impugnato non è affatto evincibile se una valutazione in concreto sia stata compiutamente effettuata, sebbene l’A.P. abbia statuito che *“la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento ben può essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, **mediante un rigoroso vaglio**, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti”* (cfr., in termini: CdS, A.P. n. 1/2015).

Difetta, dunque, nuovamente e radicalmente qualsiasi motiva-

zione in ordine al mancato riconoscimento della totalità degli esami della ricorrente e dei relativi CFU.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR PER IL LAZIO ROMA, III, 20.11.2023 N. 17238, DELL'ART. 3 D.M. MUR 16.3.2007, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 14 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

2.1 Ed anche ammesso - in ipotesi - che si possano disattendere i **22** esami certificati come obbligatori, il verbale di valutazione è parimenti illogico perché la Commissione esaminatrice dai 22 certificati, è inopinatamente passata a 20 (cfr.: primo elenco) e, poi, ancora più inopinatamente, a 15 (secondo elenco)!

Pure l'attribuzione della percentuale degli esami sostenuti prevista dal bando non poteva che essere del **95,65%**.

In altri termini è un assoluto non senso riconoscere 15/20 esami, considerato che quest'ultima frazione reca un numero di esami inferiore a quelli certificati (22).

2.2 Senza dire, poi, del lapalissiano errore di calcolo nella somma dei CFU riconosciuti, di cui alla seconda colonna della tabella sub pag. 5/6.

Non sfuggirà al Collegio, infatti, che il totale dei crediti ottenuti (6 CFU + 6 CFU + 7 CFU + 4,5 CFU + 16 CFU + 6 CFU + 4 CFU + 11 CFU + 10,5 CFU + 6,5 CFU + 2,5 CFU + 10,5 CFU + 4 CFU + 6 CFU + 9 CFU + 12, 5) è **122** e non 112 come riportato nel verbale.

Ogni ulteriore commento guasterebbe!

III) In via istruttoria, ex art. 65 c.p.a., si chiede che l'Amministrazione nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla scorta dei quali ha adottato i provvedimenti impugnati.

Istanza di sospensione

Il fumus boni iuris è nei motivi di ricorso.

Il danno, in considerazione del lungo iter giudiziario intervenuto e - ancora una volta - dell'erronea valutazione del *curriculum studiorum* della ricorrente, è nella preclusione del trasferimento in Italia, cioè nel suo paese, con i connessi ed alti costi per la permanenza in Bulgaria, considerato che sono tra-

scorsi circa 2 anni dalla sottoposizione della questione a codesto Ecc.mo Collegio

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento della sospensiva e del ricorso vinte le spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore degli antistatari procuratori, con declaratoria di ripetizione del contributo unificato che si versa di € 650,00 per il valore indeterminabile della causa.

Salerno - Roma, 19 febbraio 2024

avv. Luigi Vuolo

avv. Angela Stornaiuolo

che firmano per la ricorrente giusto mandato in atti.